



**JOY WATER LIFE**  
**STATUTO**  
**TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI**

**ARTICOLO 1**

**Costituzione – Sede - Denominazione**

E' costituita l'Associazione "JOY WATER LIFE" secondo l'Atto Costitutivo promosso dai Soci Fondatori.

L'Associazione ha sede in Roma - Italia, Via Camilluccia 414 e può avere uffici e altre sedi distaccate in Italia e/o all'estero, diverse da quella in cui è stabilita quella dell'Associazione.

**ARTICOLO 2**


**Scopi**

L'Associazione è apolitica e senza fini di lucro.

L'Associazione di promozione sociale, ai sensi dell'Art.2 comma 1 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli Associati e di altri nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati stessi. In particolare l'Associazione si pone come finalità istituzionali il sostenere, promuovere e divulgare il valore dell'acqua come elemento primario della vita in tutte le sue forme sul nostro Pianeta. Per il perseguimento di tale scopo, l'Associazione, svolgerà attività informative e formative, creerà eventi, spettacoli e meeting offrendo un concreto contributo per giungere ad un nuovo e maggiore livello di consapevolezza sia nei confronti del rapporto Acqua/Salute che verso la tutela e la valorizzazione della risorsa ambientale Acqua.

L'associazione JOY WATER LIFE presterà particolare attenzione a:

- a) sostenere ed aiutare studiosi, scienziati ed artisti che vogliano promuovere il proprio messaggio e i propri studi volti ad aumentare la consapevolezza del valore dell'acqua sia per la vita e la salute dell'uomo e sia per la vita e la salute del nostro pianeta, nonché sostenere proposte che ne migliorino la fruizione su tutto il pianeta.
- b) collaborare con gli educatori, insegnanti ed operatori sociali, e con iniziative che possano trasmettere la conoscenza e la consapevolezza del valore dell'acqua nel sociale ma anche nell'arte, per la salute, per la bellezza e per la cosmetica applicabile;
- c) proporsi, attraverso siti web gestiti dall'Associazione stessa, eventualmente anche progettati, implementati e sviluppati, come luogo virtuale di incontro e di aggregazione in nome del messaggio umanitario e benefico ad essa collegato;
- d) proporsi attraverso location ed altri spazi per diffondere e promuovere gli scopi sociali.
- e) sollecitare e favorire l'istituzione di corsi di formazione atti allo scopo;
- f) preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale in questo campo;
- g) formare, preparare e gestire gruppi di persone esperte in grado di operare in questo campo;
- h) pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici
- i) collaborare con mezzi mediatici;
- j) realizzare centri di formazione, strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni (ed in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario);
- k) organizzare e/o partecipare come Associazione ad eventi, concerti, convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera Socio-scientifica;
- l) Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo;
- m) accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a contributi volontari pubblici o privati fornendo



tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;

n) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali;

o) L'associazione potrà altresì svolgere le seguenti attività:

- ▲ il supporto alla creazione e allo sviluppo delle imprese;
- ▲ l'assistenza organizzativa e lo svolgimento di attività di coordinamento tecnico, industriale, commerciale e finanziario a favore di persone fisiche e giuridiche, italiane od estere;
- ▲ Organizzare la formazione di base per la promozione e lo sviluppo aziendale e la formazione avanzata manageriale ed imprenditoriale e nuovi metodi volti all'apprendimento ed all'utilizzo di tecniche e sistemi attinenti tutti i campi compresi nel presente oggetto sociale;
- ▲ promuovere e partecipare, singolarmente o congiuntamente con ditte, società ed enti esterni, a programmi e progetti di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico o manageriale o comunque attinenti agli scopi di cui sopra;
- ▲ assumere e concedere rappresentanze, depositi, agenzie e mandati a procacciare autofinanziamenti, utili per la realizzazione dell'oggetto sociale;
- ▲ acquistare, cedere e concedere in licenza, brevetti e marchi, procedimenti tecnici e know-how.

Il tutto sia in proprio che per conto di terzi, dello stato e degli enti pubblici in genere.

Inoltre, ai sensi dell'art 27 della legge 383/2000, l'Associazione è legittimata:

- a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
- b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
- c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in forma volontaria, libera e gratuita per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione potrà inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Associati. L'Associazione può partecipare ad altri enti che perseguono fini e scopi medesimi e/ similari in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale, costituire società e/o cooperative, e/o assumere partecipazioni e promuovere tutte quelle azioni necessarie e utili al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'iscrizione all'Associazione è volontaria, mai obbligatoria e l'appartenenza alla stessa comporta obblighi e responsabilità, anche morali, nei confronti degli Associati e dei terzi.

L'Associazione potrà adottare un Codice Etico.

### ARTICOLO 3

#### Carattere e tipologia dell'Associazione

L'Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta di promozione sociale" ai fini del Codice Civile e delle vigenti leggi, e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi Associativi.

Non è consentita la distribuzione e l'assegnazione di utili agli Associati. Eventuali utili conseguiti dall'Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l'attività Associativa, purché comprovate a piè di lista e autorizzate, per



ammortamento impianti, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- ▲ contributi degli Associati;
- ▲ beni, immobili e mobili;
- ▲ contributi straordinari;
- ▲ donazioni e lasciti;
- ▲ attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ▲ ogni altro tipo di entrate.
- ▲ I contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### ARTICOLO 4

##### Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento di cui al successivo Art.29.

### TITOLO II - ASSOCIATI

#### ARTICOLO 5

##### Requisiti e Tipologie

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità. Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo casi particolari di lavoro autonomo o rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo come specificato nel precedente articolo 2. Il numero dei soci è illimitato.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Sostenitori;
- d) Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che, promotori e riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. I Soci Fondatori non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Salvo diverse indicazioni, i Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

I Soci Sostenitori sono completamente equiparati ai Soci Ordinari; la sola distinzione è data dalla quota Associativa, pari o superiore la quota dei Soci Ordinari.

Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri Soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.

Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo.

I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori e non

possono essere eletti all'interno del consiglio direttivo.

### ARTICOLO 6 Ammissione e Durata

La domanda per l'ammissione in qualità di Associato deve essere formulata per iscritto dall'interessato sottoscrivendo la scheda della domanda di iscrizione fornita dall'associazione. La sottoscrizione comporta, di per sé, accettazione dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e dell'eventuale Codice Etico. L'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Comitato Direttivo. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.

L'ammissione si intende valida fino al 31 dicembre dell'anno in corso e, in mancanza di disdetta presentata per iscritto entro il 30 settembre di ogni anno, l'adesione si considera tacitamente rinnovata di anno in anno. Qualora la richiesta di ammissione all'Associazione venisse respinta il richiedente non può presentare una nuova domanda di ammissione all'Associazione prima che siano decorsi sei mesi dalla presentazione della domanda precedente.

### ARTICOLO 7 Diritti e obblighi degli Associati

Ad ogni Associato spetta un voto.

Gli Associati hanno diritto:

- ▲ di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione;
- ▲ di elettorato attivo e passivo.

L'Associato è tenuto a pagare la quota fissa di associazione e gli eventuali contributi straordinari, ove deliberati, secondo quanto previsto all'art. 8 dello Statuto.

L'Associato è tenuto a versare annualmente la quota fissa di associazione entro il mese di gennaio di ogni anno. Trascorso tale termine senza che l'Associato abbia corrisposto il pagamento dell'intera quota, e trascorso inutilmente l'ulteriore termine di 30 giorni, il Comitato Direttivo potrà deliberare secondo gli art.11 e 19 del presente Statuto in merito alla decadenza della qualità di Associato. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento secondo le modalità indicate dalla legge.

### ARTICOLO 8 Quote e contributi Associativi

I soci sono tenuti al versamento delle quote Associative.

Le quote sono costituite, come meglio specificato nel Regolamento, da un contributo fisso ordinario. Tali quote sono volte a far fronte agli oneri di gestione ordinaria deliberati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Comitato Direttivo. Le anzidette quote possono essere periodicamente modificate dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Comitato Direttivo, in misura comunque non superiore all'incremento generale del costo della vita, quale rilevato dall'ISTAT. L'Assemblea ordinaria, su proposta del Comitato Direttivo, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti in Assemblea e senza tener conto degli astenuti, sempre che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, può deliberare il versamento di contributi straordinari ulteriori ponendoli a carico degli Associati. Le quote Associative sono annuali e sono versate, previa apposita richiesta dell'Associazione, entro il mese di gennaio di ogni esercizio. Il mancato pagamento della quota Associativa oltre la fine



dell'esercizio comporta la perdita della qualità di Associato, ai sensi dell'art. 11 lett. d).

## ARTICOLO 9

### Sostenitori

La categoria dei Sostenitori è costituita da coloro che, svolgendo attività diverse da quelle degli Associati fondatori e da coloro che ricoprono cariche istituzionali in seno all'Associazione, intendono contribuire per sostenere le attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi.

Gli appartenenti a tale categoria possono essere ammessi all'Associazione secondo le modalità stabilite per gli Associati al precedente art. 6.

Gli Aggregati Sostenitori sono soggetti al presente Statuto, all'eventuale Regolamento e alle delibere degli Organi dell'Associazione, in quanto applicabili e in ogni caso secondo quanto espresso nel precedente articolo 5.

## ARTICOLO 10

### Sanzioni

Gli Associati che si rendono inadempienti a quanto contenuto nel presente Statuto sono possibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal diritto di partecipare all'Assemblea;
- b) sospensione dei servizi Associativi;
- c) decadenza degli Associati che ricoprono cariche Associative;
- d) decadenza degli Associati che ricoprono incarichi in sede di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- f) esclusione dall'Associazione nei casi di cui alle lettere c) e d) del successivo Art. 11;
- g) sospensione cautelare dall'Associazione in caso di pendenza di procedimento penale per truffa e reati gravi contro la persona.

Le sanzioni vengono deliberate alternativamente, o cumulativamente, dal Comitato Direttivo e vengono immediatamente comunicate all'interessato per iscritto a mezzo fax o posta elettronica certificata o, se l'interessato è mancante dei precedenti ausilii, a mezzo lettera AR.

## ARTICOLO 11

### Cessazione del rapporto Associativo

La qualità di Associato si perde:

- a) per disdetta volontaria da parte dell'Associato da comunicarsi entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- b) per recesso, ai sensi dell'Art.15 comma 5.
- c) per morosità e per esclusione, nel caso di grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico;
- d) per esclusione, quando l'Associato sia stato riconosciuto, con sentenza definitiva ed irrevocabile, colpevole secondo quanto disposto dall'art.10, comma g);

La perdita della qualità di Associato comporta, ipso facto, la cessazione degli obblighi Associativi e di ogni diritto ai servizi dell'Associazione.

## TITOLO III- ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

### CAPO I – Organi dell'Associazione

## ARTICOLO 12

### Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;

### ARTICOLO 13

#### Assemblea

L'Assemblea è composta dagli Associati in regola con gli obblighi Associativi. Ogni Associato può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta da inviarsi al Presidente esclusivamente a mezzo posta elettronica. Ogni Associato non può rappresentare più di 1(uno) Associato mediante delega scritta. I voti spettanti in Assemblea a ciascun Associato sono stabiliti dall'Art. 7 del presente Statuto. Nell'inviare la convocazione l'Associazione comunica agli Associati il numero dei voti cui ha diritto, il cui esercizio è subordinato alla verifica degli adempimenti di cui al primo comma del presente articolo, ed a tenere a disposizione dell'Associato stesso la documentazione a ciò relativa.

All'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Tesoriere. L'Associato moroso, ai sensi del precedente art. 8 del presente Statuto, non ha diritto al voto e non ha diritto di partecipare sia all'Assemblea Ordinaria che Straordinaria.

### ARTICOLO 14

#### Riunione e convocazione dell'assemblea

L'Assemblea si riunisce:

1. in via ordinaria due volte all'anno, una entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio e una entro il 30 novembre per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
2. in via straordinaria, nei casi previsti dal successivo Art. 17 quando ne sia fatta richiesta da tanti Associati portatori di almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli Associati.

La richiesta deve essere diretta per iscritto a mezzo posta elettronica al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti dal presente Statuto, la convocazione deve seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. L'Assemblea degli Associati, sia quella ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dallo stesso incaricato, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria almeno otto giorni prima della data della riunione, a cura del Segretario Tesoriere, in ottemperanza del disposto dello Statuto, dietro conforme delibera del Comitato Direttivo e/o, quando ne sia fatta richiesta, da tanti Associati che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti complessivi. Nell'avviso di convocazione devono essere elencati gli argomenti posti all'ordine del giorno con indicazione della data, ora, giorno e del luogo dell'Assemblea.

### ARTICOLO 15

#### Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo che non sia richiesta una maggioranza diversa, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti.
2. In caso di parità di voti la trattazione dell'argomento, oggetto della votazione, è rinviata alla assemblea successiva.
3. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea ma, per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, è d'obbligo lo scrutinio segreto, previa





**nomina di due scrutatori scelti tra gli Associati, salva, in ogni caso, la nomina per acclamazione.**

- 4. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti, dissenzienti o astenuti dal voto, salvo l'esercizio della facoltà di recesso prevista al comma seguente.**
- 5. Gli Associati che non intendono conformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea hanno l'obbligo di manifestare tale loro volontà nella stessa seduta assembleare in cui dette deliberazioni sono state adottate (ovvero, se assenti, con lettera raccomandata fatta pervenire al Presidente entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione formale della deliberazione) e la facoltà di recedere dall'Associazione entro il termine perentorio di un mese dalla medesima data. Il recesso produce i suoi effetti dal momento stesso in cui è espresso. In mancanza di dissenso come dinanzi previsto, l'Associato è tenuto a conformarsi alla deliberazione adottata.**
- 6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente o da uno degli altri componenti il Consiglio Direttivo. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono redatte dal Segretario dell'Associazione, o, in assenza, da altra persona designata dall'Assemblea, e rese note mediante verbale sottoscritto dal Presidente. Copia del verbale firmato dal Presidente e dal Segretario è portato a conoscenza di ciascun membro dell'Associazione entro 30 giorni, a cura del Segretario dell'Associazione.**

## ARTICOLO 16

### Attribuzioni dell'assemblea ordinaria

- a) elegge il Vice Presidente operativo;**
- b) elegge i componenti del Comitato Direttivo;**
- c) delibera su modifiche dell'eventuale regolamento di attuazione con maggioranza dei 2/3 dei presenti;**
- d) approva gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;**
- e) determina gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esamina qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;**
- f) approva il budget di previsione annuale di spesa per ogni esercizio entro il mese di novembre dell'esercizio precedente;**
- g) approva entro il 30 giugno di ogni esercizio il bilancio consuntivo relativo al precedente esercizio;**
- h) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Comitato Direttivo o dal Presidente.**

## ARTICOLO 17

### Attribuzioni dell'assemblea straordinaria

**L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando è presente almeno i due terzi dei voti attribuiti a tutti i Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti sempre che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto.**

**Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti.**

**L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e/o dell'eventuale Regolamento, nonché sullo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Associazione.**

**L'Assemblea Straordinaria delibera anche sulla destinazione del patrimonio ad altra Associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, con esclusione di qualsiasi**



**rimborso agli Associati, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.**

## ARTICOLO 18 Comitato direttivo

**Il Comitato Direttivo è composto, indifferentemente da donne e/o da uomini nel pieno rispetto del principio della pari opportunità, da 3 o 5 membri tra cui:**

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente Operativo;
- c) da un numero di membri non inferiore a uno e non superiore a tre, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

**Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.**

**Il Presidente del Comitato Direttivo di cui alla lettera a) è nominato dagli altri membri componenti il Comitato Direttivo con scrutinio segreto salvo, in alternativa, la nomina per acclamazione, dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.**

**La elezione dei componenti di cui alla lettera b) e c) del precedente comma, è demandata al voto dell'Assemblea alla quale il Presidente sottopone la lista dei candidati. E' fatta comunque salva la facoltà di nomina dei componenti il Comitato Direttivo di cui alla lettera b) e c) per acclamazione unanime dei presenti in Assemblea che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i Associati. Per i componenti del Comitato Direttivo di cui alle lettere b) e c) si applicano le seguenti disposizioni:**

- ▲ durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- ▲ Nel corso del mandato i singoli eletti, previa comunicazione scritta all'Associazione e approvazione da parte del Comitato Direttivo, se impossibilitati ad intervenire per validi motivi possono delegare un altro membro del Comitato Direttivo. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso del Comitato Direttivo.
- ▲ L'assenza consecutiva e senza giustificato motivo a tre riunioni del Comitato Direttivo può comportare, previa delibera del Comitato Direttivo stesso, la decadenza dalla carica di componente del Comitato Direttivo. In questo caso l'Assemblea immediatamente successiva elegge un nuovo componente del Comitato Direttivo in sostituzione di quello decaduto ed il nuovo componente rimane in carica sino alla scadenza del mandato dei componenti in carica al momento della sua nomina.

**Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente incaricato dal Presidente, a mezzo fax, posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria almeno cinque giorni o, in caso di urgenza almeno tre giorni, prima di quello fissato per la riunione, a cura del Segretario Tesoriere, ordinariamente ogni tre mesi e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario e/o quando ne sia fatta richiesta dai 2/3 o 3/5 dei consiglieri. Nell'avviso di convocazione devono essere elencati gli argomenti posti all'ordine del giorno e devono essere indicati luogo, giorno ed ora dell'adunanza.**

**Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno i 2/3 o 3/5 dei suoi componenti complessivi. Ciascun componente ha diritto ad un voto. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, è d'obbligo lo scrutinio segreto, salvo, in alternativa, la nomina per acclamazione.**

**Le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti.**

**In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.**

**Sono altresì valide, in assenza di convocazione e riunione, le delibere adottate con il voto**



**irrevocabile** dell'unanimità dai componenti del Comitato Direttivo, purché il consenso unanime **risulti da documento** sottoscritto da tutti i componenti. Le deliberazioni vengono constatate **solo mediante verbale** sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Tesoriere dell'Associazione che **funge da segretario** o, in assenza di quest'ultimo, da altra persona designata dal Comitato **Direttivo stesso**. Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti del **Comitato Direttivo** in relazione al contributo che gli stessi possano apportare agli argomenti **da trattare**.

## ARTICOLO 19

### Attribuzioni del comitato direttivo

#### Il Comitato Direttivo:

- a) propone all'Assemblea il Vice Presidente;
- b) nomina il Presidente, il Presidente onorario e il Segretario Tesoriere;
- c) nomina i rappresentanti dell'Associazione in seno ad Enti nazionali ed internazionali;
- d) attua le deliberazioni e le direttive dell'Assemblea per il conseguimento dei fini statutari ed esamina tutte le questioni di carattere generale indirizzando e dirigendo l'attività dell'Associazione;
- e) delibera le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- f) istruisce l'ammissione e la cessazione a membro dell'Associazione; delibera l'ammissione, i passaggi di categoria e la cessazione dei Associati, l'ammissione o la cessazione della categoria degli Sostenitori; dà esecuzione alle relative ratifiche assembleari;
- g) indica le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea e ne delibera la convocazione;
- h) prepara il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le relative relazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) adotta le sanzioni;
- j) propone i contributi straordinari;
- k) nomina, ove occorra, le commissioni in conformità ai compiti ad esse destinati;
- l) assume il personale;
- m) esercita gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
- n) promuove e mette in atto quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione.

## ARTICOLO 20

### Presidente – Presidente Onorario

**La carica di Presidente** è conferita dal Comitato Direttivo, dura 5 anni ed è rieleggibile.

**Il Presidente** ha, a tutti gli effetti, la legale rappresentanza dell'Associazione (di fronte ai terzi **ed in giudizio**), con facoltà di agire e resistere in giudizio, nonché di nominare avvocati e **procuratori** alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto; presiede il **Comitato Direttivo** e le Assemblee, firma i verbali e convoca, attraverso il Segretario **Tesoriere**, le Assemblee.

**Il Presidente** sovrintende e coordina le attività del Vice Presidente, al quale delega, **congiuntamente** o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo, deleghe specifiche **per il compimento** di mansioni specifiche e singoli atti.

**In caso** di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice **Presidente**.

**Venendo a mancare** anticipatamente il Presidente rispetto alla fine del suo mandato, la carica **di Presidente** viene automaticamente ricoperta dal Vice Presidente che dura in carica come

**Presidente** sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

**La carica di Presidente Onorario** può essere conferita ad una personalità del mondo artistico, culturale, scientifico, imprenditoriale, politico di chiara fama con il compito della **Rappresentanza Onoraria** dell'Associazione in particolari avvenimenti o momenti nelle sedi **istituzionali** sia in Italia che all'estero.

**L'elezione del Presidente Onorario** rientra nei compiti del Comitato Direttivo, ha la durata di **anni 3** ed è rieleggibile.

## ARTICOLO 21

### Vicepresidente

**Il Vice Presidente** è eletto dall'Assemblea.

**L'Assemblea** vota contestualmente il programma di attività per il mandato del Presidente e la **proposta** del Presidente concernente il Vice Presidente e le relative deleghe affidate.

**Tali deleghe** potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi **perché** l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse Associativo.

**Il Vice Presidente** dura in carica tre anni ed è rieleggibile; In caso di cessazione per motivo **diverso** dalla scadenza, il suo mandato scade con la nomina del suo successore.

**Nel caso** durante il triennio di carica venga a mancare il Vice Presidente, questi è sostituito **per un tempo** da uno degli altri componenti del Comitato Direttivo, nominato dal Comitato **stesso**, e l'assemblea per la nomina del nuovo Vice Presidente deve essere convocata entro un **termine**.

## ARTICOLO 22

### Aree di attività e commissioni

**L'attività** dell'Associazione si articola in aree secondo la struttura organizzativa e funzionale **approvata**, su proposta del Presidente, dal Comitato Direttivo.

**La struttura** organizzativa è modificabile in relazione all'evolversi delle esigenze Associate.

**Possono** essere costituite Commissioni di supporto tecnico alle attività Associate.

**Tali Commissioni** sono composte fino a n 3 componenti, nominati dal Comitato Direttivo.

**Le Commissioni** sono coordinate dal Vice Presidente. Le Commissioni sono organi consultivi **del Comitato Direttivo** a cui possono essere delegati l'approfondimento e la definizione di **determinati problemi**. Salvo diversa delibera del Comitato Direttivo, ad esempio delibere **concernenti** durata legata a singoli eventi o specifiche attività che si esauriscono in un arco **temporale** ben definito, la durata delle Commissioni coincide con quella del Comitato **Direttivo**.

**L'attività** delle Commissioni è supportata dalla struttura funzionale dell'Associazione.

## CAPO II – Organizzazione interna e Disposizioni generali

## ARTICOLO 23

### Segretario - Tesoriere

**Il Segretario Tesoriere** è nominato dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente e, sotto la **vigilanza** di quest'ultimo, provvede all'organizzazione e funzionamento degli uffici al fine di **raggiungere** le finalità dell'Associazione. Il Segretario Tesoriere non deve ricoprire la qualità **di Associato** ed essere scelto esternamente all'Associazione.

**Il Segretario Tesoriere:**

- a) gestisce l'Associazione, è responsabile dell'organizzazione della stessa e ne amministra i fondi, seguendo, ove indicati, i particolari criteri di gestione contenuti nel Regolamento;
- b) organizza e coordina l'attuazione delle indicazioni ed il funzionamento della struttura dell'Associazione;



- c) redige, per ogni anno solare il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea entro il mese di novembre dell'anno precedente e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- d) predispone, d'intesa con il Presidente, il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Comitato;
- e) redige i verbali e predispone gli atti per la convocazione;
- f) comunica agli Associati le direttive e le delibere degli organi Associativi;
- g) partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli organi, con facoltà di farsi sostituire da un proprio delegato, previa approvazione del Comitato Direttivo.

**Il compenso spettante al Segretario Tesoriere, a cui è inoltre riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione, è determinato dal Comitato Direttivo.**

**I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente.**

#### **ARTICOLO 24**

##### **Disposizioni generali sulle cariche**

**Le cariche degli organi non sono cumulabili con alcuna altra carica dell'Associazione.**

**Le cariche degli organi possono essere ricoperte indistintamente, nel rispetto delle pari opportunità, da uomini e/o da donne.**

**Salvo il rimborso delle spese documentate sopportate nell'interesse dell'Associazione, tutte le cariche associative sono gratuite eccetto quella del Segretario Tesoriere nonché, in caso di particolare necessità, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Associati secondo quanto disposto dall'art. 18 della legge 383/2000 anche quando questi ricoprono cariche associative.**

**Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.**

#### **TITOLO IV- FONDO COMUNE E BILANCI**

#### **ARTICOLO 25**

##### **Fondo Comune**

**Il fondo comune dell'Associazione è costituito:**

- a) da contributi ordinari degli Associati e da contributi straordinari richiesti a seguito di specifiche delibere dell'Assemblea;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) eredità, donazioni e legati e comunque dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione;
- f) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- g) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- i) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e da terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- j) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- k) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali



feste e sottoscrizioni anche a premi.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui sopra alle lettere e) f) g) h), nonché della documentazione relativa alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

L'Associazione può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto. I beni sono intestati all'Associazione. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto gli Associati che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuite agli Associati neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, né fondi, riserve o capitale.

## ARTICOLO 26

### Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale corre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre, deve essere compilato e sottoposto all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione illustrativa (o bilancio di missione) predisposta dal consiglio direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate.

Il bilancio e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Il bilancio, inoltre, deve ben evidenziare, a norma del comma d), art 3 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 22, i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

L'Associazione terrà:

- a) libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario-Tesoriere;
- b) libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario-Tesoriere;
- c) libro Giornale a cura del Segretario-Tesoriere;
- d) libro degli Associati a cura del Segretario-Tesoriere;

## TITOLO V- MODIFICAZIONI DELLO STATUTO – REGOLAMENTO – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

## ARTICOLO 27

### Modificazioni Statutarie

Le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i Associati.

## ARTICOLO 28

### Regolamento di Attuazione

L'Assemblea Straordinaria delibera, con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i Associati, l'adozione di un Regolamento per l'attuazione delle presenti disposizioni statutarie.

Eventuali modificazioni all'anzidetto Regolamento potranno essere deliberate dall'Assemblea Ordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.



## ARTICOLO 29

### Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

La messa in liquidazione dell'Associazione può essere disposta dall'Assemblea Straordinaria. La deliberazione relativa dovrà essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti, sempre che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto al voto. Qualora tale maggioranza non fosse raggiunta sarà convocata entro i successivi trenta giorni una seconda Assemblea nella quale la proposta di messa in liquidazione si riterrà approvata con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti, sempre che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione dell'Associazione dovrà pure provvedere alla nomina di uno o più liquidatori determinando i compiti ad egli/essi affidati e le modalità della liquidazione. Al termine della liquidazione dovrà esser riconvocata l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto finale della liquidazione e, occorrendo, per la specifica devoluzione del patrimonio netto risultante, che dovrà essere destinato ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge; le deliberazioni relative saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. E' comunque escluso qualunque rimborso agli Associati.

Con l'approvazione del rendiconto finale di cui al comma che precede l'Associazione s'intende sciolta.

## ARTICOLO 30

### Registrazione

Eventuali spese di registrazione del presente statuto, se soggetto, e tutte le spese di costituzione, sono a carico dell'Associazione.

## ARTICOLO 31

### Norme transitorie e finali

Le disposizioni contenute nel presente Statuto entrano in vigore con l'approvazione delle stesse da parte dell'Assemblea Costituente dei soci Fondatori in allegato all'Atto Costitutivo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.

Il presente Statuto è interpretato e regolato secondo la legge italiana. Per qualsiasi controversia tra Associati è competente il Foro di Roma.

Addi, Roma 29/01/2016



MACCHINA DA SCRIVERE  
MACCHINA DA SCRIVERE

AGENZIA  
DELLE  
ENTRATE  
DIREZIONE  
PROVINCIALE I  
DI ROMA  
Ufficio  
Territoriale di  
Roma  
S. Lorenzo

N. 1149  
3

19 FEB. 2016

REGISTRARSI  
CONEURO

200,00

IL DIRETTORE

